COMITATO GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOVERE Statuto associazione di promozione sociale

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale COMITATO GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO di LOVERE con sede in Lovere, via Dionigi Castelli, 1

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è in particolare:

a. proporre, promuovere ed organizzare iniziative:

- 1. per favorire l'aggregazione delle famiglie;
- 2. per agevolare i rapporti tra i genitori dell'Istituto, con Docenti e studenti, al fine di favorire la loro reciproca conoscenza ed una attiva collaborazione;
- 3. per favorire l'informazione, la formazione, la crescita umana e sociale, lo sviluppo culturale (attraverso corsi, incontri, conferenze, dibattiti e quant'altro);
- b. collaborare con la scuola, gli organi collegiali della scuola e le altre agenzie educative presenti nel territorio (famiglia, enti locali, ed altre associazioni) nel rispetto delle proprie competenze;
- c. recuperare risorse economiche da destinare alla scuola (per finanziare progetti o acquistare materiali) e all'associazione, da reinvestire in attività proposte dalla stessa;

L'associazione è priva di fini di lucro e si ispira a valori di libertà, giustizia, solidarietà, uguaglianza.

L'associazione si occupa di ricerca, studio, progettazione e attuazione delle iniziative attraverso un procedimento rigorosamente democratico aperto a tutti i soci. L'adesione all'associazione è volontaria e comporta uguaglianza di diritti e doveri dei soci, nel pieno rispetto della loro appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, credo religioso, cultura e formazione politica;

Tutte le attività saranno gestite e/o organizzate dai soci stessi che le effettueranno con la loro diretta e personale partecipazione ed in modo esclusivamente gratuito.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) Momenti di incontro aggregazione e formazione;
- b) Promozione di iniziative che vedono coinvolti gli alunni dell'istituto comprensivo di Lovere, con prodotti da realizzare attraverso laboratori di attività;

c) Organizzazioni di manifestazioni culturali, sportive e ricreative fra genitori insegnanti e alunni dell'istituto comprensivo.

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

- 4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione
- 4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- 4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- 4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

- 5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

- 6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
 - a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 6.4. Il socio interessato dal provvedimento chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea che deve avvenire nel termine di tre mesi il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

- 7.1.Gli organi dell'associazione sono:
 - 1) l'assemblea dei soci,
 - 2) il consiglio direttivo,
 - 3) il presidente;
 - 4) vicepresidente;
 - 5) segretario;
 - 6) tesoriere;
- 7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

- 8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
 - a) avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 5 giorni prima.
- 8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- 8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
- 8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- 8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

- 8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) elezione del Presidente,
 - b) elezione del Consiglio direttivo,
 - c) elezioni del Segretario,
 - d) elezioni del Vicepresidente,
 - e) elezioni del tesoriere,
 - f) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
 - g) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
 - h) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
 - i)ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
 - j) approvazione del programma annuale dell'associazione.
- 8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
- 8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.
- 8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
- 8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
- 8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
 - a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
 - b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- 8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

- 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a 11 membri. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed ogni componente è rieleggibile per massimo 4 mandati.
- 9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
- 9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- 9.4. Il Consiglio Direttivo:
 - a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - d) ammette i nuovi soci;
 - e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.
- 9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
 - 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
 - 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
 - 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).
 - 4) Il Tesoriere(eletto dal Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le

mansioni delegate dal Presidente Al segretario è conferito potere di operare con banche e uffici postali ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi ed in genere eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art.13

13.1 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi ed in genere eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art.14 - I mezzi finanziari

- 14.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - q) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - *h)* entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - *i)* altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

- 15.1. L'esercizio sociale va dal 01/01/ al 31/12 di ogni anno.
- 15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 15.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.16 - Scioglimento

- 16.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
- 16.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 16.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Lì 02/11/2015 il Presidente

Il Segretario